



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

PNRR Programma Next Generation EU
Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.3
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”

Finanziamento concesso dal MINISTERO della CULTURA
per il progetto di “RECUPERO DELL’ORTO STORICO 'VANEGGIA ROSSA' a CASTEL THUN”

“RECUPERO DELL’ORTO STORICO 'VANEGGIA ROSSA' a CASTEL THUN”
ATTIVITA' di VALORIZZAZIONE e COMUNICAZIONE
CUP: D19D22000020006

ATTIVITA' di VALORIZZAZIONE e COMUNICAZIONE

B.e.13) Realizzazione delle registrazioni audio per la predisposizione di strumenti destinati alla visita di persone con disabilità

ART.1

OGGETTO della PRESTAZIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di realizzazione di registrazioni audio per predisposizione strumenti per la visita destinati alle persone con disabilità, da rendersi nell’ambito delle attività di Valorizzazione e comunicazione, facenti parte dell’intervento di Recupero dell’Orto storico 'Vaneggia Rossa' di Castel Thun, oggetto di finanziamento concesso dal Ministero della Cultura sul PNRR, Programma Next Generation EU.

ART.2

QUALITA' , CARATTERISTICHE e TERMINI della PRESTAZIONE

1. Le forniture e i servizi oggetto del presente capitolato dovranno tenere conto degli aspetti tecnici prestazionali di seguito indicati:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Speakeraggio (lettura) delle schede della componente vegetale presente nell’orto predisposte dalla FEM ed editing di base.

PIANO DI LAVORO:

A partire dalla data di affidamento del servizio i referenti dell’attività forniranno i materiali su cui elaborare i contenuti. Verranno fissati incontri periodici (online) per condividere aspetti tecnici, valutare il progetto grafico e l’andamento dei lavori.

TERMINI:

Il termine per consegnare le registrazioni delle schede è fissato in giorni 15 dalla data di ricevimento dei materiali da parte del Museo.

ART. 3
RISPETTO DEI PRINCIPI PARTICOLARI PNRR

1. L'Operatore economico nello svolgimento delle prestazioni e delle attività, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. L'appaltatore è tenuto altresì al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento, oltre che al rispetto di tutte gli obblighi relativi alla misura di intervento, di cui al successivo Art. 7, paragrafo 4.
2. L'Operatore economico ha dichiarato l'impegno a rispettare gli obblighi particolari derivanti dal finanziamento dell'opera in appalto mediante i fondi PNRR, sottoscrivendo le DSNA allegate al *Modulo di Offerta e specifiche tecniche- allegato B)*:
 - o "Dichiarazione titolare effettivo **Allegato C.1)**
 - o "Dichiarazione di assenza conflitti di interesse **Allegato C.2)**
 - o "Dichiarazione rispetto principi DNSH **Allegato C.3)**
 - o "Dichiarazione pari opportunità e inclusione lavorativa **Allegato C.4)**

ART. 4
ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'

- 1.La rispondenza delle prestazioni relative all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal R.U.P., in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
- 2.Se le prestazioni, a giudizio insindacabile del direttore dell'esecuzione del contratto, dovessero risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a restituire le prestazioni, nel tempo indicato, con materiale della qualità e tipologia stabilita.

ART. 5
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 1.Il corrispettivo contrattuale è stabilito in complessivi netti € 2.300,00= (euro duemilatrecento e centesimi zero), al netto di rivalsa INPS ed in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014.
- 2.Il prezzo indicato in offerta sarà considerato fisso ed invariabile e quindi non potrà subire successive variazioni.
- 3.Potranno essere individuate dal Museo nuove o diverse prestazioni, nel qual caso saranno quantificate le relative variazioni del prezzo contrattuale, sulla base delle condizioni offerte.
- 3.Sarà applicato eventualmente l'art.35, c.4, della L.P. 6/2022, qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 6
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1.Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Per quanto attiene gli obblighi specifici relativi al PNRR si rimanda al successivo art. 7, comma 4.

ART. 7
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Il Direttore del Museo è Responsabile Unico del Procedimento di Recupero dell'Orto storico, come da nomina avvenuta con determina n. 61 dd 11 marzo 2022 . Lo stesso potrà avvalersi, per il monitoraggio di regolare esecuzione del presente contratto, di un referente operativo e amministrativo, per le fasi di aggiudicazione e di svolgimento dello stesso.

ART. 8
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Al presente contratto, finanziato con il PNRR, trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

A tal fine:

a) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali.

c) La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge.

d) l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 come specificati nel bando di gara/lettera di invito, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge.

e) L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

f) L'appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm – DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

- g) A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate), evidenziata nell'allegato progettuale "A.1.1. – RELAZIONE SUI CRITERI DNSH".
- h) In caso di mancato o parziale rispetto dei criteri DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 9

VARIAZIONI CONTRATTUALI, RINNOVI E OPZIONI

1. Il Museo si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Per la disciplina delle modifiche del contratto durante il periodo di validità si applica quanto previsto dal D.lgs 36/2023 ed in particolare dall'art.120.
3. La ditta si impegna a mantenere valida l'offerta e a procedere con ulteriori forniture richieste dal Museo, alle medesime condizioni economico/contrattuali, nel termine di 12 mesi dalla data dell'ordinativo telematico.

ART. 10

SUBAPPALTO

1. Per quanto riguarda il subappalto si applicano i limiti previsti dalla Legge e quanto previsto dal D.lgs 36/2023.
2. Per quanto riguarda invece i sub-contratti, si applicherà la normativa vigente in materia (L.P. 2/2016 e D.lgs 36/2023, per quanto compatibile con la normativa provinciale, nonché l'art.3 della L.136/2010 in materia di tracciabilità).
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
4. Il subappalto è limitato alle attività di stampa e consegna, mentre le attività di grafica ed impostazioni dovranno essere eseguite direttamente dall'Affidataria. Rimarrà comunque in capo all'Affidataria la responsabilità della stampa nei tempi previsti.
5. Ai sensi dell'art. art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

6. Per il pagamento diretto dei subappaltatori, si applicherà quanto previsto in materia del D.lgs 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

9. Ai sensi dell'art.119 del D.lgs 36/2023, l'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

8. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Operatore economico, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

9. L'Operatore economico deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Operatore economico intende subappaltare.

ART. 12 AUTOTUTELA CONTRATTUALE

Nel caso di ritardi o inadempimenti nell'espletamento del servizio tali da recare grave pregiudizio all'interesse del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, lo stesso procederà, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, fatte in ogni caso salve le disposizioni del Codice Civile in materia.

ART. 13 SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 14
PENALI

1. In caso di ritardo nella conclusione della fornitura oggetto della presente, rispetto ai termini contrattuali, il Museo si riserva la facoltà di applicare una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo), fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

2. Nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, il Museo si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto (ex art. 1453 C.C.), dandone avviso all'Affidataria con semplice lettera raccomandata, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

3. Le penali saranno applicate in detrazione dei corrispettivi dovuti.

ART. 15
DIRITTI e DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE al PNRR

1. Ai sensi della Legge 633/1941 e s.m., il Museo diviene assoluto ed esclusivo proprietario del materiale prodotto e di esclusiva spettanza del medesimo sono i relativi diritti di pubblicazione, diffusione e stampa. E' fatto divieto alla Ditta di utilizzare a qualsiasi fine il materiale prodotto.

2. *Gli atti, i documenti ed i prodotti derivanti dalla presente prestazione devono riportare la dicitura "finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU - Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea, unitamente a quello del MIC.*

ART. 16
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Museo (...), identificato con il CIG n. (indicato nella lettera d'affido _____), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Museo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Museo (...).”.

3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

4.L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5.La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6.Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7.Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) che verrà indicato nella lettera d'affido

8. Il codice CIG sarà generato nell'ambito della successiva procedura elettronica sulla piattaforma digitale CONTRACTA.

ART. 17

FATTURAZIONE

1.**Le fatture** dovranno essere intestate e spedite al Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali e **dovranno riportare obbligatoriamente la dicitura "Documento contabile finanziario a valere sul PNRR, intervento PNRRM1C3I", oltre al CUP ed al CIG.**

2.Per quanto riguarda la trasmissione delle fatture al Museo, si applicheranno le norme di cui al D.M. 3 aprile 2013, n.53 (fatturazione elettronica). Il CODICE UNIVOCO UFFICIO da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Portale del Ministero "Sistema di Interscambio" (SDI) è il seguente: UFR35G.

3. Verranno rifiutate le fatture che non contengono quanto richiesto dal D.M. del MEF n.132 dd. 24 agosto 2020, quali l'indicazione del CIG o/e del CUP, il numero e la data della determinazione d'affido e il numero d'impegno E LA DICITURA DI RIFERIMENTO AL PNRR di cui al comma 1.

4. Le fatture dovranno essere emesse in regime IVA di split payment (scissione dei pagamenti, di cui all'art.1 del D.L. 50/2017, come modificato con legge 21 giugno 2017, n.96 – art.17 ter del D.P.R. 633/1972), fatti salvi i casi previsti dal D.L. 87/2018.

5.La fatturazione dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dal D.M. 24 agosto 2020, n.132.

ART. 18

PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dal Museo in unica soluzione ad avvenuta regolare prestazione, accertata mediante attestazione scritta del referente, previa acquisizione di tutti gli elementi richiesti in sede di contratto, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale (verifica AGENZIA DELLE ENTRATE

RISCOSSIONI - D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'Economia e delle finanze e art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e di regolarità contributiva ed assicurativa (DURC – art.11 D.lgs 36/2023), e previa verifica da parte del Museo della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato.

2. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente della ditta affidataria o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

3. Non sono ammessi anticipi o acconti, fatto salvo quando indicato nel precedente comma 1.

ART. 19 GARANZIE

1. In materia di garanzie, si applica quanto previsto dagli artt.53 e art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Tenuto conto della tipologia e del valore dell'appalto, non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art.53, c.4 del D.lgs 36/2023.

ART. 20 LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA CONSEGNA E CRITERI MINIMI AMBIENTALI

1. La Ditta affidataria dovrà consegnare le schede audio nei termini indicati all'articolo 2.

2. Ai sensi dell'art.57 del D.lgs 36/2023, le forniture dovranno rispettare eventuali criteri minimi ambientali.

ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 22 DISPOSIZIONE ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'affidatario prende atto dei contenuti del Piano Anticorruzione approvato dal Museo e dal P.I.A.O.

ART. 23 MODALITA' DI FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Il rapporto contrattuale con il soggetto affidatario sarà formalizzato mediante procedura elettronica sulla piattaforma CONTRACTA.

2. In materia di imposta di bollo si applicherà quanto previsto dall'art.18 del D.lgs 36/2023.

3. I contratti di importo inferiori ad euro 40.000,00 sono comunque esenti da imposta di bollo.

ART. 24
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 25
NORME DI CHIUSURA E RINVIO

1.L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si applicheranno le norme generali previste dal bando unico della piattaforma CONTRACTA.

3. Il Museo potrà effettuare verifiche a campione, ai sensi dell'art.52 del D.lgs 36/2023, anche tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) sulle dichiarazioni rese, e in caso potrà procedere con la risoluzione del contratto nel caso in cui emergesse, dalle verifiche a campione, il mancato possesso dei requisiti dichiarati.

4.La determina a contrarre potrà autorizzare l'avvio immediato dei servizi, anche nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell'art.17, c.8 del D.lgs 36/2023, al fine di rispettare le tempistiche previste per l'inaugurazione delle iniziative espositive e delle attività di valorizzazione

5. Le comunicazioni di natura amministrativa saranno a cura del Servizio Affari generali e contabilità del Museo.

Firma¹

¹ Il presente file in formato PDF viene sottoscritto con firma digitale del dichiarante o, se firmato in modalità cartacea, restituito unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.